



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI**

DEL 211 / 2021

22/03/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2021

(proposta dalla G.C. 02 marzo 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Mariagrazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TISI Elide
CURATELLA Cataldo	MONTALBANO Deborah	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
VERSACI Fabio

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI IN SEDE DI ACCONTO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari – art. 1, comma 688 – dispone: *“Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)”*;

L'art. 26, comma 2, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) n. 371, prevede: *“La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di pagamento. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688 della L. 147/2013”*;

Richiamate le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2020:

- del Consiglio Comunale n. 2019 05026/013 del 18 dicembre 2019, con la quale sono state definite le scadenze di versamento. Per le utenze domestiche sono state fissate quattro rate, di cui tre in acconto (30 aprile, 29 maggio, 30 giugno) e una a saldo (2 dicembre). Per le utenze non domestiche sono state fissate quattro rate, di cui tre in acconto (16 marzo, 15 maggio, 15 luglio) e una a saldo (16 dicembre);
- della Giunta Comunale del 10 marzo 2020 (mecc. 2020 00829/013) e del 31 marzo 2020 (mecc. 2020 00891/013) con le quali, al fine di tutelare i soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica, è stato definito di sospendere i termini ordinari di versamento delle prime due rate

dell'acconto della TARI 2020 per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche;

- del Consiglio Comunale n. 2020 01148/013 del 1° giugno 2020, con la quale sono state prorogate e rimodulate le scadenze a causa dell'emergenza sanitaria. Per le utenze domestiche sono state fissate quattro rate, di cui tre in acconto (10 luglio, 5 agosto, 4 settembre) e una a saldo (9 dicembre). Per le utenze non domestiche sono state fissate quattro rate, di cui tre in acconto (16 marzo, 15 maggio, 15 luglio) e una a saldo (16 dicembre); le prime due rate in acconto sono state sospese fino alla scadenza del saldo.
- del Consiglio Comunale n. 2020 01856/013 del 14/09/2020, di approvazione delle tariffe e delle agevolazioni in aderenza al mutato quadro normativo dettato da ARERA, che ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di tassa sui rifiuti;
- della Giunta Comunale n. mecc. 2020 01612/013 del 24 settembre 2020, con la quale sono state determinate le agevolazioni per disagi a causa dell'allestimento di cantieri di durata superiore a sei mesi per la realizzazione di opere pubbliche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25 gennaio 2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – periodo 2021-2023;

Preso atto che nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2021 del 25 gennaio 2021 le previsioni di entrata della TARI sono state definite in base alle tariffe ed alle agevolazioni del 2020, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2020, n. 01856/013, non disponendo né del PEF 2021, redatto secondo il nuovo metodo MTR definito dall'ARERA con deliberazione n. 493/2020, né delle conseguenti tariffe TARI 2021;

Ritenuto, in attesa di disporre del Piano economico finanziario, delle tariffe e delle agevolazioni TARI per l'anno 2021, di individuare le scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2021 come segue:

UTENZE DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre in acconto ed una a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per l'anno 2020. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.
- Scadenze acconto: venerdì 30 aprile, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno. E' possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza lunedì 31 maggio.
- Scadenza saldo: venerdì 10 dicembre.
- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranches: una in acconto, l'altra a saldo.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando l'85% delle tariffe approvate per l'anno 2020. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto. Al fine di evitare l'emissione di acconti superiori alla tassa annua dovuta per il 2021, l'emissione dell'acconto è esclusa per quelle utenze che nel corso del 2020 hanno beneficiato dell'agevolazione per cantieri di opere pubbliche in misura pari o superiore al 50%, i cui lavori proseguono nell'anno in corso.
- Scadenze acconto: sabato 15 maggio, giovedì 15 luglio. E' possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza martedì 15 giugno.
- Scadenza saldo: giovedì 16 dicembre.
- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranches: una in acconto, l'altra a saldo.

In merito alle modalità di versamento, l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016 e smi, consente una pluralità di opzioni per l'incasso delle

entrate locali: il versamento sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali intestati all'ente, il sistema F24 (solo per le entrate tributarie) e gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, oltre a *pagoPA*.

Il sistema *pagoPA* rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all'adesione. Tuttavia, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gli Enti Creditori obbligati ad aderire a *pagoPA* possono affiancare al sistema esclusivamente alcuni metodi di pagamento, tra cui la «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema *pagoPA*;

Ritenuto pertanto:

- di confermare il modello F24 quale modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2021 in quanto esente da spese, versatile e comodo per il debitore perché utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, oltre che per via telematica, con incasso del Comune;
- di confermare il divieto di pagamento degli avvisi bonari presso la società Soris S.p.A.;
- di prevedere il pagamento della TARI giornaliera attraverso il sistema *pagoPA* gestito dalla Società Soris S.p.A..

Anche per il 2021 il recapito degli avvisi di pagamento sarà effettuato dalla società in house Soris S.p.A., secondo le seguenti modalità:

- “Estratto Conto on line”: per gli utenti registrati al servizio l'avviso di pagamento non è spedito a domicilio in formato cartaceo, ma è disponibile sul sito di Soris S.p.A., con comunicazione personale via e-mail dell'avvenuto deposito dell'avviso di pagamento e con la possibilità di provvedere in proprio alla predisposizione e stampa dei modelli F24;
- recapito via pec alle imprese, liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e ditte individuali che hanno l'obbligo di dotarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni inerenti l'azienda;
- elaborazione, stampa e spedizione degli avvisi bonari e dei modelli F24 precompilati, destinati ad utenze domestiche e non domestiche diverse da quelle indicate nei punti precedenti, secondo le indicazioni fornite dal Servizio competente, dando atto che:
 - utenze domestiche: all'avviso bonario in acconto sono allegati tre modelli F24 con le scadenze rateali deliberate con il presente atto. Coloro che desiderano saldare l'acconto in un'unica soluzione potranno compilare un altro modello F24 sommando gli importi delle tre rate e versare l'importo entro lunedì 31 maggio. All'avviso bonario a saldo viene allegato un unico modello F24 con la scadenza deliberata con il presente atto.
 - utenze non domestiche: all'avviso bonario in acconto sono allegati due modelli F24 con le scadenze rateali deliberate con il presente atto. Coloro che desiderano saldare l'acconto in un'unica soluzione potranno compilare un altro modello F24 sommando gli importi delle due rate e versare l'importo entro martedì 15 giugno. All'avviso bonario a saldo viene allegato un unico modello F24 con la scadenza deliberata.

Pur dovendo demandare la determinazione delle tariffe TARI 2021 ad un successivo atto, da assumere a seguito della validazione da parte dell'Ente Territoriale Competente del PEF aggiornato e, comunque, entro il prossimo 31/3/2021, si ritiene di confermare in sede di acconto TARI 2021 le seguenti agevolazioni:

A) Agevolazioni per cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1 lettera a), del Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti. In attuazione del citato articolo gli interventi che possono essere presi in considerazione per l'anno 2021, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità che ha individuato le aree caratterizzate dalla presenza di lavori con durata superiore a sei mesi, sono i seguenti:

- nuovo collegamento ferroviario Torino/Ceres e abbattimento cavalcavia.

La concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito della

delimitazione puntuale degli ambiti territoriali e temporali oggetto dei lavori, della valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali insediate.

Verificate le condizioni indicate e tenuto conto della copertura finanziaria disponibile la Giunta Comunale, entro la data di elaborazione del saldo del 2021, delibererà le percentuali delle agevolazioni ed il relativo periodo di applicazione delle stesse.

Le agevolazioni di cui trattasi saranno applicate in sede di saldo TARI 2021; tuttavia, al fine di evitare l'emissione di acconti superiori alla tassa annua dovuta per il 2021, l'emissione dell'acconto 2021 sarà esclusa per quelle utenze che, nel corso del 2020, hanno beneficiato della agevolazione di cui trattasi in misura pari o superiore al 50%.

Le agevolazioni saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2021 entro il termine del 30 giugno 2022, per essere recuperate con l'emissione del saldo 2022

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 450.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

B) Agevolazioni per nuclei familiari numerosi.

Come negli scorsi anni si prevede l'agevolazione sul tributo nel caso di nucleo familiare superiore a 4 componenti e con abitazione di metratura inferiore a 80 metri.

L'agevolazione di cui trattasi sarà applicata già in sede di acconto TARI 2021, sulla base delle risultanze anagrafiche.

Le agevolazioni saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2021 entro il termine del 30 giugno 2022, per essere recuperate con il saldo 2022.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 230.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

Preso inoltre atto che a seguito dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020) e al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica in corso, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta:

- con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, che ha dettato le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria adottati fino alla data del 5 maggio 2020;
- con la deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza da Covid-19.

Preso atto che

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e

luoghi della cultura;

- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
- la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa.

- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Il Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Gialla.

Preso altresì atto che in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 verificatasi a decorrere da ottobre 2020, diversamente da quanto avvenuto a seguito dell'emergenza della primavera 2020, non sono state dettate linee guida per definire e gestire riduzioni tariffarie per le categorie sottoposte a chiusure forzate e a limitazioni nell'esercizio della propria attività. Non sono nemmeno stati stanziati fondi statali destinati a tale finalità.

Resta tuttavia la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte alla circolazione da ottobre 2020, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti.

Richiamato l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto l'art. 14, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento TARI, che dispone: *“saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza (...)”*;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico della Città;

Preso altresì atto che, non essendo stato stanziato uno specifico fondo statale a copertura delle agevolazioni di cui trattasi, per rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654 della L. 147/2013 ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi in corso, la Città ha istituito un apposito fondo di 6,4 milioni di euro;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno riconoscere, a integrazione delle agevolazioni già applicate nel corso del 2020 per complessivi 7 milioni di euro, ulteriori agevolazioni TARI per

l'importo di 6,4 milioni di euro, secondo i seguenti criteri:

- Agevolazioni a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase da autunno 2020

In considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a. Riduzione pari al 75% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
- siano attive alla data del 31 dicembre 2020;
 - siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020;
 - nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO

N. Categoria TARI	Descrizione categoria
7	Residence - Pensionati privati per anziani (esclusi Pensionati)
8	Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno (esclusi studi televisivi)
16	Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere
19	Palestre ginnico sportive
21 (solo sottocateg. 21.4)	Locali destinati ad Enti Pubblici (limitatamente a Teatri e Musei con codice ATECO 84.12.40, 90.02.09, 90.04.00, 91.02.00, 91.03.00)
23	Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)

- b. Riduzione pari al 75% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
- siano attive alla data del 31 dicembre 2020;
 - pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti;
 - nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO

N. Categoria TARI	Descrizione categoria
6.1	Alberghi – Pensioni – Locande (senza ristorazione) - Affittacamere
6.2	Alberghi – Pensioni – Locande (con ristorazione)
15 (parte) 21 (parte)	Agenzie viaggio e tour operator (limitatamente alle attività con codice ATECO: 79.11.00, 79.12.00, 79.90.11, 79.90.19)

- c. Riduzione pari al 42% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
- siano attive alla data del 31 dicembre 2020;
 - siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020;
 - nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO

N. Categoria TARI	Descrizione categoria
10	Chioschi in genere (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
12	Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie d'arte (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
13	Circoli aziendali
14.1	Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie fino a 250 metri quadrati (limitatamente alle attività di Pasticcerie e Gelaterie con codice ATECO 56.10.30)
15	Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
17	Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors (escluse Mense aziendali)
18	Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors
20 (solo parte sottocateg. 20.2)	Botteghe artigiane. Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
22	Magazzini e depositi - Rimesse roulottes (limitatamente alle utenze associate a categorie con attività sospesa)
24 (solo sottocateg. 24.1)	Scuole private – Università (limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
27	Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati.

	(limitatamente alle attività sospese con codice ATECO incluso nell'allegato n.1)
31	Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione – al massimo 6)
35	Stadi di calcio

d. Riduzione pari al 42% della parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:

- siano attive alla data del 31 dicembre 2020;
- pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 6 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti

N. Categoria TARI	Descrizione categoria
21 (sottocateg. 21.1)	Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi
32	Locali occupati da Onlus (D.L.vo 460/97), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/00), con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione.

Le "Agevolazioni a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase da autunno 2020" sono determinate con riferimento alla parte variabile della tariffa dovuta nell'anno 2020 e fino alla concorrenza di tale importo. Esse sono applicate in riduzione dell'importo dovuto a titolo di acconto TARI 2021 dai soggetti passivi aventi diritto che, alla data del 31 gennaio 2021, risultino essere in regola con il pagamento della TARI 2020. Nel caso in cui a tale data i soggetti individuati risultino avere un debito residuo a titolo di TARI 2020, l'importo dell'agevolazione sarà detratto dallo stesso. In caso di cessazione dell'attività sarà riconosciuto un rimborso.

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l'agevolazione è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico alla data del 31 dicembre 2020; tuttavia, per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione, si prevede la predisposizione di una dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da compilare on line, che sarà messa a disposizione nella pagina web "Torino Facile" all'indirizzo <https://servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte>.

L'agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata con l'emissione della TARI del 2022.

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2020, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del regolamento TARI.

La perdita di gettito presunta è pari ad Euro 6.400.000, la cui copertura finanziaria è assicurata dalla quota confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante dal "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., così come previsto dal comma 823 della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22/12/2011, n. 214, come modificato dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, che dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*

Preso atto che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali e che tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo con il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021.

Dato atto inoltre che con verbale n. 3 del 3 marzo 2021 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. Definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le seguenti scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2021:

UTENZE DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre in acconto ed una a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per l'anno 2020. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.
- Scadenze acconto: venerdì 30 aprile, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno. E' possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza lunedì 31 maggio.
- Scadenza saldo: venerdì 10 dicembre.
- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranches: una in acconto, l'altra a saldo.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando l'85% delle tariffe approvate per l'anno 2020. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto. Al fine di evitare l'emissione di acconti superiori alla tassa annua dovuta per il 2021, l'emissione dell'acconto è esclusa per quelle utenze che nel corso del 2020 hanno beneficiato dell'agevolazione per cantieri di opere pubbliche in misura pari o superiore al 50%, i cui lavori proseguono nell'anno in corso.
- Scadenze acconto: sabato 15 maggio, giovedì 15 luglio. E' possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza martedì 15 giugno.
- Scadenza saldo: giovedì 16 dicembre.
- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranches: una in acconto, l'altra a saldo.

2. Definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le seguenti modalità di versamento della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2021:

- il versamento degli avvisi bonari è effettuato a mezzo F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica. Non è ammesso il versamento presso la società Soris SpA.
- il pagamento della TARI giornaliera attraverso il sistema pagoPA gestito dalla Società Soris S.p.A.

3. Definire le seguenti modalità di recapito degli avvisi di pagamento, che sarà effettuato dalla società in house Soris S.p.A.:

- "Estratto Conto on line": per gli utenti registrati al servizio l'avviso di pagamento non è spedito a domicilio in formato cartaceo, ma è disponibile sul sito di Soris S.p.A., con comunicazione personale via e-mail dell'avvenuto deposito dell'avviso di pagamento e con la possibilità di provvedere in proprio alla predisposizione e stampa dei modelli F24.
- recapito via pec alle imprese, liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e ditte individuali che hanno l'obbligo di dotarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni inerenti l'azienda.
- elaborazione, stampa e spedizione degli avvisi bonari e dei modelli F24 precompilati, destinati ad utenze domestiche e non domestiche diverse da quelle indicate nei punti precedenti, secondo le indicazioni fornite dal Servizio competente, dando atto che:
 - utenze domestiche: all'avviso bonario in acconto sono allegati tre modelli F24 con le scadenze rateali deliberate con il presente atto. Coloro che desiderano saldare l'acconto in un'unica

soluzione, potranno compilare un altro modello F24 sommando gli importi delle tre rate e versare l'importo entro lunedì 31 maggio. All'avviso bonario a saldo viene allegato un unico modello F24 con la scadenza deliberata con il presente atto.

- utenze non domestiche: all'avviso bonario in acconto sono allegati due modelli F24 con le scadenze rateali deliberate con il presente atto. Coloro che desiderano saldare l'acconto in un'unica soluzione, potranno compilare un altro modello F24 sommando gli importi delle due rate e versare l'importo entro martedì 15 giugno. All'avviso bonario a saldo viene allegato un unico modello F24 con la scadenza deliberata.

4. Dare atto che in sede di acconto TARI 2021 saranno applicate le agevolazioni descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano.
5. Dare atto che le “Agevolazioni a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase da autunno 2020” sono applicate alle categorie di utenze non domestiche e secondo i criteri indicati in premessa. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività individuate con specifici codici ATECO riportati in premessa, in corrispondenza delle categorie interessate dall’agevolazione, ovvero allegato alla presente deliberazione (allegato 1)

Tali agevolazioni sono determinate con riferimento alla parte variabile della tariffa dovuta nell’anno 2020 e fino alla concorrenza di tale importo. Esse sono applicate in riduzione dell’importo dovuto a titolo di acconto TARI 2021 dai soggetti passivi aventi diritto che, alla data del 31 gennaio 2021, risultino essere in regola con il pagamento della TARI 2020. Nel caso in cui a tale data i soggetti individuati risultino avere un debito residuo a titolo di TARI 2020, l’importo dell’agevolazione sarà detratto dallo stesso. In caso di cessazione dell’attività sarà riconosciuto un rimborso.

6. Disporre che, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2020, in deroga a quanto disposto dall’art. 14, comma 5, del regolamento TARI.
7. Dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2021.
8. Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;
9. Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
10. Dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 37

VOTANTI 37

FAVOREVOLI 37:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 37
VOTANTI 37

FAVOREVOLI 37:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-211-2021-All_1-scadenze_e_agevolazioni_TARI.pdf
2. DEL-211-2021-All_2-Parere_Organo_di_Revisione-All.2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento